Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 19-1955

Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull'A6 e le ex strade statali n 20 e n 661. Differimento dei termini di validita' del giudizio di compatibilita' ambientale favorevole ai sensi della L.R. 40/1998.

A relazione dell'Assessore Bonino:

In data 13-07-2004 l'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in Torino, corso Matteotti n. 8, ha presentato alla Regione Piemonte domanda di pronuncia di Valutazione Ambientale ai sensi dell'articolo 12, della L.R. 40/1998 provvedendo contestualmente a depositare presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 – Torino, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo ed allo studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico e dandone comunicazione mediante Avviso al pubblico pubblicato su "Il giornale del Piemonte", pagine provinciali di Cuneo.

Il progetto, rientrante nella tipologia progettuale n. 9 di cui all'Allegato B1, strade extraurbane secondarie, nella sua stesura preliminare era già stato presentato per la Fase di Verifica ex art. 10 di competenza regionale, conclusasi con determinazione n. 710 del 10-12-2003 del Settore Viabilità della Direzione Regionale Trasporti con il rinvio a successiva fase di VIA ex art. 12 della L.R. 40/98.

Con D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. 40/98 relativamente all'intervento in oggetto.

Successivamente con nota prot. n. 4547 del 01.03.2005 l'ANAS S.p.A. ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi integrati Infrastrutture e Trasporti di Torino l'avvio della procedura d'intesa Stato – Regione ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/77 e s.m.i. per l'ottenimento del parere di conformità urbanistica dell'intervento.

L'intesa Stato – Regione è stata perfezionata con verbale del Direttore del succitato Servizio del 19.12.2005.

Con nota del 12.03.2007 l'ANAS S.p.A. ha richiesto alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche – Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino una proroga di due anni del parere idraulico, in quanto era in corso di completamento il progetto esecutivo e pertanto la realizzazione dell'opera non si sarebbe conclusa entro il termine di validità del parere.

Con nota del succitato Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino prot. n. 18728/25.3 del 23.04.2007 è stata rilasciata la succitata proroga e con nota del 11.03.2008, su richiesta dell'ANAS S.p.A. del 04.02.2008, un'ulteriore proroga fino al 31.01.2010.

Con nota del 31.05.2010 prot. n. CTO-0017629-P ANAS S.p.A. ha comunicato che i lavori relativi all'intervento in oggetto sono stati aggiudicati ed avranno una durata presunta di 18 mesi.

Con ulteriore nota del 31.05.2010 prot. n. CTO-0017627-P ANAS S.p.A. ha richiesto la proroga dei termini del parere idraulico, il quale è stato prorogato dal Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, con nota del 25.06.2010, fino al 31.01.2013.

A seguito della succitata nota di ANAS S.p.A. la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, con nota prot. n. 6700/DB12.03 del 16.09.2010, ha preso atto della necessità del rinnovo del giudizio favorevole di compatibilità ambientale chiedendo pertanto la trasmissione di una relazione dettagliata finalizzata alla valutazione da parte dell'Organo Tecnico Regionale se il contesto ove verrà realizzato l'intervento è rimasto immutato, come dichiarato dal Proponente.

Con nota prot. n. CTO-0032017-P del 14.10.2010 l'ANAS S.p.A. ha trasmesso detta relazione finalizzata al rinnovo dei termini dell'autorizzazione ambientale.

Il Responsabile del Procedimento, ha pertanto convocato per il giorno 23.11.2010 la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale.

In data 23.11.2010 si è svolta presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale, il quale ha ritenuto non esaustiva la relazione presentata da ANAS S.p.A. che si è dichiarata disponibile a produrre le integrazioni necessarie.

In data 22.12.2010 ANAS S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa, costituita dalla Relazione di aggiornamento sulla situazione ambientale dei luoghi e dalla Relazione di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005.

Con nota prot. n. 668DB1203 del 02.02.2011 il Responsabile del Procedimento ha convocato la seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale per il giorno 17.02.2011.

Il giorno 17.02.2011 si è pertanto tenuta la seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale. Nel corso della riunione ANAS S.p.A. ha comunicato che l'inizio lavori è previsto per aprile 2011 e che è possibile ipotizzare una data di conclusione degli stessi per dicembre 2013. Preso atto di quanto prodotto nella documentazione integrativa e vista l'ipotesi di fine lavori formulata da ANAS S.p.A., l'Organo Tecnico ritiene ammissibile la proroga dei termini dell'autorizzazione ambientale a tutto dicembre 2013 con le seguenti ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nella D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005:

ASPETTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ED ALLA TUTELA DELLA FAUNA:

- Per evitare che la chiusura dei pozzi possa procurare un danno a terzi che godono dei benefici dell'acqua irrigua estratta, oltre ai proprietari, è necessaria, qualora non fosse già stata effettuata, la predisposizione di opportuni accertamenti per garantire l'approvvigionamento irriguo o un giusto indennizzo a tutti i fruitori dei pozzi irrigui;
- Gli scatolari sotto il rilevato stradale compreso tra la rotonda sulla SP 137 "Reale" e l'intersezione con la Strada della Divisa (dim. cm 16-120x100) adottati per fini idraulici, possono essere utilizzati anche come passaggi per la fauna. Ai fini di tutela della fauna la progettazione di tali passaggi deve essere adeguata secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Piemonte dal titolo "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari (Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica)", disponibile sul sito della Regione Piemonte. In particolare è necessario che la parte a terra dello scatolare resti "sempre asciutta" per permettere il passaggio della piccola fauna e che le aperture dei passaggi abbiano degli "inviti" al lato degli sbocchi con vegetazione arbustiva e pavimentazione esterna mista pietre-cemento;
- I lavori in alveo dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 ad oggetto: "Disciplina delle modalita' e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006";

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

```
visto il R.D 523/1904;
visto il D.lgs n. 42/2004;
vista la D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005;
visti i verbali delle riunioni dell'Organo Tecnico Regionale;
visti i pareri pervenuti;
```

vista la determinazione della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 893 del 23.12.2010;

vista l'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 09.02.2011 ai sensi del D.lgs. 42 del 22.01.2004 rilasciata dal Comune di Carmagnola.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di differire, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, fino al 31.12.2013 il giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 12 della 1.r. 40/98, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, sul progetto relativo alla "Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull'A6 e le ex strade statali n. 20 e n. 661" presentato dall'ANAS S.p.A con sede in Torino, corso Matteotti n. 8, espresso con D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005;

il giudizio di compatibilità ambientale valido fino al 31.12.2013 è condizionato all'ottemperanza tutte le prescrizioni dettagliate in premessa e qui sotto riportate nonché quelle contenute nella D.G.R. n. 15-14644 del 31.01.2005, che costituiscono vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell'opera:

ASPETTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ED ALLA TUTELA DELLA FAUNA:

- Per evitare che la chiusura dei pozzi possa procurare un danno a terzi che godono dei benefici dell'acqua irrigua estratta, oltre ai proprietari, è necessaria, qualora non fosse già stata effettuata, la predisposizione di opportuni accertamenti per garantire l'approvvigionamento irriguo o un giusto indennizzo a tutti i fruitori dei pozzi irrigui;
- Gli scatolari sotto il rilevato stradale compreso tra la rotonda sulla SP 137 "Reale" e l'intersezione con la Strada della Divisa (dim. cm 16-120x100) adottati per fini idraulici, possono essere utilizzati anche come passaggi per la fauna. Ai fini di tutela della fauna la progettazione di tali passaggi deve essere adeguata secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Piemonte dal titolo "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari (Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica)", disponibile sul sito della Regione Piemonte. In particolare è necessario che la parte a terra dello scatolare resti "sempre asciutta" per permettere il passaggio della piccola fauna e che le aperture dei passaggi abbiano degli "inviti" al lato degli sbocchi con vegetazione arbustiva e pavimentazione esterna mista pietre-cemento;
- I lavori in alveo dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 ad oggetto: "Disciplina delle modalita' e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006";

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della 1.r. 40/98, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale di deposito progetti in Via P. Amedeo 17 Torino .

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o della piena conoscenza dell'atto .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)